

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento del capitolo istituito con legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, per contributi a società cooperative e consorzi tra imprese artigiane per la realizzazione e per la gestione di aree artigianali attrezzate, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale, è aumentato di Lire 550.000.000 per l'esercizio 1979.

Art. 2

Alla ripartizione dello stanziamento disposto al precedente articolo concorrono le domande comunque già pervenute e quelle che perverranno alla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono infatti salvi i criteri e le modalità di ammissione e di erogazione dei contributi già stabiliti agli artt. 5 e 7 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 550.000.000, si fa fronte mediante riduzione per L. 200.000.000 del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partite: « Fiere e mercati » e « Mostre e Convegni ») e per L. 350.000.000 dal cap. 196219750 « Fondo globale e spese d'investimento normali » (Partita: « Iniziative per l'Artigianato »).

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
— Cap. 196219740	200.000.000	200.000.000
— Cap. 196219750	350.000.000	350.000.000
In aumento:		
— Cap. 022002066 « Contributi a Società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate »	550.000.000	550.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 dicembre 1979

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. 107.

Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga